

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

58° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4064) GIOVANELLI ed altri: *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri: *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri: *Interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: Norme di interpretazione autentica del-

la definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . Pag. 2, 4, 9 e *passim*

BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*) 5, 8, 9 e *passim*

CARCARINO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 4, 8

LASAGNA (*Forza Italia*) 6, 7, 24 e *passim*

LAURO (*Forza Italia*) 9, 22, 23

MANFREDI (*Forza Italia*) 8, 15, 18 e *passim*

POLIDORO (*PPI*) 7, 17, 18 e *passim*

RESCAGLIO (*PPI*) 29

RIZZI (*Forza Italia*) 29

RONCHI, *ministro dell'ambiente* . . . 5, 9, 11 e *passim*

SPECCHIA (*AN*) 6, 14, 26 e *passim*

VELTRI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 28

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4064) GIOVANELLI ed altri: *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri: *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri: *Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)

PRESIDENTE. *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4064, 4118 e 4126.

Ricordo che nella seduta di ieri avevamo assunto a testo base della discussione in sede deliberante il testo unificato licenziato dalla Commissione in sede referente per l'Assemblea.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

(Interpretazione autentica)

1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso di disfarsi» o «abbia l'obbligo di disfarsi» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, si interpretano come segue:

a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

b) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza, o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;

c) «abbia deciso di disfarsi»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del citato decreto legislativo, sostanze, materiali o beni.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera *c)* del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «o di consumo».

1.1 BORTOLOTTO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo».

1.2 BORTOLOTTO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «un trattamento preventivo» con le seguenti: «una compattazione».

1.3 BORTOLOTTO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*c)* si tratti di beni residuali di consumo che possono e sono effettivamente e oggettivamente utilizzati per la loro funzione originaria, eventualmente previa riparazione».

1.4 BORTOLOTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le sostanze, i materiali ed i beni di cui al comma 2, lettere a) e b) devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti a quelle delle materie prime normalmente utilizzate nei cicli produttivi».

1.5

BORTOLOTTO

CARCARINO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 e li do per illustrati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario agli emendamenti a firma del senatore Bortolotto e ciò per una sola, semplice ragione. Il relatore ritiene che il punto raggiunto di interpretazione autentica della definizione di rifiuto sia soddisfacente e che non sia il caso di riaprire una discussione su eventuali modifiche della stessa. Quindi, più che nel merito, la ragione del mio parere contrario agli emendamenti Bortolotto, che hanno tutti un loro significato, va ricercata nella necessità di non verificare un lavoro già fatto con il concorso di tutti i Gruppi, sommando e componendo le parti migliori dei diversi disegni di legge presentati. In secondo luogo, nel fatto che il testo già approvato non è una soluzione definitiva e rigida nel senso che crea una discriminante inamovibile e non modificabile tra attività di recupero e attività di riutilizzo. Il testo definisce una interpretazione autentica; quindi, si muove nei limiti della stessa; non cerca di ridefinire il concetto di rifiuto o di spostare significativamente e definitivamente dalla definizione di rifiuto o non rifiuto un determinato materiale. Il testo semplicemente afferma il principio secondo cui, in assenza di specifica, precisa, tassativa e determinata norma, il riutilizzo di materiali è da considerarsi un normale processo industriale. Non è da considerarsi tale ciò che le leggi ed i decreti già approvati definiscono come attività di recupero o come rifiuti pericolosi. Il punto fermo è quello di introdurre una regola che prevede la possibilità di riutilizzo nel medesimo ed in altri cicli produttivi con determinati trattamenti di certi materiali ed il suo limite deve essere specificato così che gli operatori, le imprese possano sapere con precisione quando il trattamento di un determinato materiale è sottoposto a regole ed a vincoli, cui lo costringe giustamente la definizione di rifiuto.

Queste regole sono fissate in termini generici ed esemplificativi nella direttiva comunitaria e nell'allegato C del decreto legislativo sulle attività di recupero dei materiali, che può essere precisato dall'elenco dei rifiuti cosiddetti pericolosi e che in qualunque momento può essere aggiornato dal Ministero dell'ambiente. In questo modo ci limitiamo a dare la certezza che ciò che non è chiaramente disciplinato come rifiuto è materiale riutilizzabile, in tal modo favorendo la libertà e la competizione tra le imprese che operano nel settore; d'altro canto, il processo industriale di riutilizzo di materiale è una operazione in sé ecologica poichè sottrae alla

discarica o all'incenerimento materiale che rischierebbe di finire nello smaltimento finale, legale o illegale.

Il principio generale che difendo è quindi quello, da un lato, della libertà; dall'altro, dei limiti che lo Stato, tramite i Ministeri vigilanti, pone. Non modificherei pertanto una definizione che riceve critiche da una parte e dall'altra: alla richiesta di molti di definire cosa deve essere considerato rifiuto, chiamando le cose per nome, si può trovare risposta nei decreti specifici attuativi, soprattutto dicendo cosa è o deve essere considerato come rifiuto. Credo, inoltre, opportuno lasciare spazio alla Camera dei deputati per intervenire ulteriormente. Invito, pertanto, il senatore Bortolotto a ritirare gli emendamenti presentati in riferimento all'articolo 1, in quanto la loro eventuale approvazione riporterebbe la discussione alla fase iniziale; altrimenti il mio parere è contrario.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo, pur apprezzando le considerazioni del relatore, ritiene che le correzioni proposte dagli emendamenti del senatore Bortolotto consentano di evitare dubbi interpretativi, in particolare in riferimento al trattamento per flussi di materiali destinati all'impiego in cicli produttivi e per flussi di beni destinati al consumo; due questioni tra loro differenti. La giurisprudenza della Corte di giustizia, come il Governo ha già fatto osservare nell'ambito della discussione generale in altra sede, indica che l'elencazione delle operazioni di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997 (e relativa tabella della direttiva 91/156/CEE, sulle attività di recupero) ha un valore semplicemente esemplificativo in quanto si richiamano le attività di recupero così come avvengono nella pratica. Infine, il mancato riferimento al carattere che debbono avere le sostanze, i materiali ed i beni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* potrebbe effettivamente dare adito a cattive interpretazioni del provvedimento. Per queste ragioni il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

BORTOLOTTI. Ho ascoltato attentamente il parere del relatore. Condivido il principio enunciato secondo cui bisogna esattamente indicare quali sono i rifiuti, rispettare le direttive comunitarie ed incentivare al massimo le attività di recupero, ma i miei emendamenti non vanno contro questi principi; essi cercano di garantire il rispetto delle direttive comunitarie e di rendere il più semplice possibile e certo il provvedimento. Ricordo, inoltre, che quando vi è un contrasto tra la legge comunitaria e quella nazionale l'orientamento generale della magistratura è quello di far prevalere la legge comunitaria: se approveremo il provvedimento nel testo attuale finiremo per non semplificare nulla e per restare nell'incertezza.

Non è vero che si rende più difficile l'attività di recupero con l'emendamento da me presentato. In una lettera FISE-Assoambiente lamenta

che «l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto, qualora venisse approvato in via definitiva nella sua attuale formulazione, porrebbe alcuni rilevanti problemi sia interpretativi che applicativi...», e, dopo varie pagine di spiegazioni che non mi dilungherò a leggere, dice infine che: «...così facendo, si determina una ingiusta disparità di trattamento tra operatori, penalizzando quelli che fino ad ora si sono conformati agli obblighi di legge; e, quel che è peggio, si abbassa il grado di controllo e tutela dell'intero sistema, creando dei "porti franchi", ove quantitativi di materiali "sfuggiti" al regime dei rifiuti potrebbero venire indiscriminatamente trasferiti e/o accatastati, a prescindere dalle loro effettive possibilità di utilizzo in cicli produttivi».

Come risulta del tutto evidente, rischiamo di mettere in crisi tutto il sistema industriale del recupero dei materiali in Italia (più sviluppato rispetto agli altri paesi) a causa di una normativa che spinge a trovare delle scappatoie: in assenza di controlli è evidente che conviene economicamente disperdere i materiali su un terreno dicendo che servono come concime piuttosto che procedere ad un loro corretto recupero.

Ecco, quindi, che i miei emendamenti cercano di definire al meglio il presente disegno di legge, di renderlo compatibile con la normativa comunitaria, di garantire la protezione dell'ambiente, con modifiche molto limitate. Non posso condividere l'osservazione secondo cui con questi emendamenti si violerebbe il principio di definire chiaramente cosa è rifiuto; a mio parere, con questi emendamenti la definizione sarebbe migliore di quanto non lo è adesso.

LASAGNA. Non vorrei entrare nel merito degli emendamenti del senatore Bortolotto. Avrei, però, una domanda da porre in riferimento all'emendamento 1.1. Ci troviamo di fronte ad una situazione abbastanza inusuale: sull'emendamento 1.1 il relatore esprime parere contrario ed il Governo favorevole. Mi chiedo, allora, se non siano emendamenti del Governo; in tal caso, chiederei al rappresentante del Governo di farli suoi.

SPECCHIA. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione a carattere generale. Noi abbiamo sostanzialmente raggiunto un compromesso in maniera faticosa per quanto riguarda l'articolo 1, cioè la definizione di rifiuto, del suo smaltimento e quanto segue. Devo dire che non siamo molto soddisfatti, anzi, per alcuni aspetti non lo siamo affatto, perché il risultato non è quello che ci eravamo prefigurati. Credo che nemmeno il risultato che aveva immaginato il presidente Giovanelli con il suo disegno di legge sia stato raggiunto in pieno. Ecco perché parlo di compromesso. In sede referente vi è stato un confrontarsi di idee, anche abbastanza acceso, con il Governo, da una parte, e la stragrande maggioranza della Commissione, dall'altra. Il Governo ha poi concordato su alcuni punti e quindi si è verificato un avvicinamento da parte della Commissione e dei Gruppi alle sue posizioni.

Credo che tutti noi, dopo l'approvazione del provvedimento in sede referente, abbiamo ricevuto delle segnalazioni relative ad alcune questioni

che andrebbero meglio approfondite e che non sono soltanto quelle che ci ha segnalato il collega Bortolotto. Ma allora dovremmo aprire un discorso «a 360 gradi» chiudendo necessariamente i lavori in sede deliberante, perché intanto c'è una deliberante in quanto c'è un assenso su un testo. Ora, questo testo, ripeto, almeno per noi, non è completamente soddisfacente; si tratta di un compromesso. Ovviamente il nostro augurio e la nostra speranza è che alla Camera vi siano ulteriori correzioni nel senso da noi auspicato. Il che significa, caro Presidente, che almeno per quanto ci riguarda questo articolo 1, che poi è quello che ha dato il via al disegno di legge ed al quale sono legate le attese di migliaia e migliaia di operatori – non di quelli che vogliono fare i furbi, che pure ci sono, ma di coloro che vogliono operare nel rispetto delle leggi – riteniamo che debba essere licenziato così come approvato in sede referente. Diversamente, se iniziamo a manometterlo, per quanto ci riguarda non avrà più motivo di essere la sede deliberante. Le norme che si sono aggiunte sono dovute a necessità successive, che non erano tra l'altro urgentissime. Come si sa, quel che ci ha motivato a presentare il disegno di legge è stata la situazione che si era determinata a seguito di una mancata proroga. Ora si è raggiunto questo compromesso; non riapriamo il dibattito perché è già durato diverse settimane: o ci rendiamo conto che questo provvedimento è un compromesso e lo inviamo alla Camera che poi lo approfondirà, oppure, se vogliamo riaprire il discorso, non lo possiamo fare in sede deliberante.

POLIDORO. Abbiamo certamente delle difficoltà. Io non mi permetto di discutere in merito a degli emendamenti che probabilmente meritano anche un approfondimento. Sta di fatto che proceduralmente penso di poter condividere quanto afferma il collega Specchia: abbiamo fatto un po' di fatica ad arrivare ad un testo proposto dalla Commissione e adesso lo si rimette in discussione. Sono del parere che se ci sono degli elementi aggiuntivi al testo questo sforzo lo si possa fare con serenità, altrimenti anche i nostri colleghi della Camera potranno tenere ragionevolmente conto, in maniera intelligente, delle osservazioni contenute negli emendamenti presentati. Probabilmente ne potrebbero essere presentati anche altri, però obiettivamente devo ammettere che se volessimo seguire tale strada andremmo quasi certamente incontro a imprevisti di lavoro, che forse, per gli impegni assunti collegialmente questa mattina tra maggioranza e opposizione, non sarebbero funzionali ad un'accelerazione o comunque a una conclusione soddisfacente del nostro lavoro.

Solo per questo motivo sarei del parere di soprassedere agli emendamenti che non siano aggiuntivi rispetto al testo al nostro esame. Se poi gli emendamenti aggiuntivi non saranno nemmeno degni di attenzione, pazienza; in ogni caso il testo che abbiamo concordato si presenterà di fatto come un lavoro collegiale che ha portato anche all'accelerazione procedurale della sede deliberante, che è stata accettata da tutti i Gruppi.

Diversamente, anche per quanto sottolineato dal collega Specchia, mi aspetto un lavoro non affrontabile questo pomeriggio; nelle condizioni in cui siamo, alla fine dei nostri lavori non mi sembra il caso. Quindi, si

tratta di vedere se vogliamo impegnare i nostri colleghi alla Camera a tener conto di queste necessità che sono state avvertite e non solo dal collega Bortolotto.

LASAGNA. Vorrei una risposta alla mia domanda.

BORTOLOTTI. La risposta è che gli emendamenti sono miei; non capisco perché lei vuole sottrarmi degli emendamenti per consegnarli al Governo.

LASAGNA. Mi è venuto un dubbio, perché qui vi sono due posizioni completamente diverse.

MANFREDI. Signor Presidente, non entro nel merito della validità delle argomentazioni finora svolte. Richiamo l'attenzione del Presidente e della Commissione sul fatto che siamo in sede deliberante, la quale ha determinate regole. Quindi, non vedo perché di fronte a degli emendamenti che sono stati regolarmente presentati si debba adottare una procedura diversa. Uno dopo l'altro devono essere votati e conseguentemente approvati o non approvati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È ciò che stiamo facendo.

MANFREDI. Mi sembrava che la discussione stesse prendendo una piega diversa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Stiamo procedendo secondo la procedura ordinaria con le dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.1.

CARCARINO. Non ci sono state dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. I colleghi Bortolotto e Specchia le hanno fatte.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Bortolotto e Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Bortolotto e Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Bortolotto e Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Bortolotto e Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Bortolotto e Carcarino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Sull'articolo 1 mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

BORTOLOTTI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Procediamo alla controprova.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

LAURO. Signor Presidente, ho dei dubbi sulla ritualità della dichiarazione del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Le ricordo, senatore Lauro, che il Governo ha facoltà di intervenire ogniqualvolta lo richieda. Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 2.

Art. 2.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381».

2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, comma 19, le parole: «dei consorzi e delle società di

cui all'articolo 22» sono sostituite dalle seguenti: «delle società e dei consorzi di cui agli articoli 22 e 25».

3. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che operano, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 381 del 1991, nell'ambito del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a convenzione coi comuni o loro consorzi o coi gestori del servizio, l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è effettuata su richiesta dei comuni o dei consorzi o dei gestori responsabili del servizio stesso, che attestano sotto la loro responsabilità l'idoneità allo svolgimento del servizio stesso. L'iscrizione è efficace solo per le attività svolte per conto del soggetto che attesta l'idoneità».

4. Al comma 7-*quater* dell'articolo 58 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «ed al territorio del comune che ha rilasciato l'abilitazione».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire il capoverso col seguente:

«10-*bis*. In deroga alle disposizioni che disciplinano l'iscrizione all'Albo, per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della legge 8 novembre 1991, n. 381, che operano ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a convenzione con i comuni o loro consorzi o coi gestori del servizio, l'iscrizione medesima è effettuata su semplice comunicazione dei comuni o dei consorzi o dei gestori del servizio che ne attesta l'idoneità allo svolgimento delle specifiche operazioni oggetto della convenzione. L'iscrizione è efficace solo per le attività svolte per conto del soggetto responsabile del servizio».

2.1

IL RELATORE

L'emendamento 2.1, da me presentato, è teso a riformulare il testo delle semplificazioni che si prevedono per l'iscrizione all'Albo; per le cooperative sociali, laddove operino in collaborazione con comuni o loro consorzi o con i gestori del servizio, nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a convenzione sociale, cooperative che non sono vere e proprie imprese che gestiscono i rifiuti ma inseriscono portatori di *handicap*, l'iscrizione all'Albo verrebbe effettuata su semplice comunicazione del soggetto che ha la responsabilità della raccolta dei rifiuti, su comunicazione cioè dei comuni, dei consorzi o dei gestori del servizio che ne attestano l'idoneità allo svolgimento delle specifiche operazioni oggetto della convenzione. Naturalmente, questa

iscrizione è efficace solo per le operazioni che riguardano la convenzione. Quindi, non si tratta di imprese iscritte all'Albo ed abilitate in genere alle operazioni di smaltimento.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3.

Art. 3.

1. Nell'ambito della segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici e non, nonché da società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente dalla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia; possono essere altresì utilizzati soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4.

Art. 4.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 37 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero:

a) i produttori di materiali di imballaggio e di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti e di materiali di imballaggio comunicano annualmente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati relativi alla quantità di materiale di imballaggio e di imballaggi, riutilizzabili e non riutilizzabili, immessi sul mercato nazionale;

b) il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 40 del presente decreto legislativo comunicano annualmente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati relativi alla quantità di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;

2-bis. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dall'anno 1999 per i materiali di imballaggio prodotti e per gli imballaggi importati riutilizzati, riciclati e recuperati nell'anno 1998.

2. Per l'anno 1999 la comunicazione di cui all'articolo 37 commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, è effettuata entro il 31 dicembre 1999».

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5.

Art. 5.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1° ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a lire 30.000. Detto contributo è versato nelle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti».

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6.

Art. 6.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47 la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti*».

2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47, al comma 5, la parola «partecipano» è sostituita dalle seguenti: «sono obbligati a partecipare».

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 7.

Art. 7.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene*».

2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, sono individuate le ulteriori tipologie di materiali esclusi o eventualmente da includere.

1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.

2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;

b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene».

3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere dalla rubrica e dal testo dell'articolo 48 la parola: «polipropilene».

7.1 SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, COZZOLINO

Al comma 2, capoverso 1, sopprimere le parole da: «Con decreto» fino alle parole: «o eventualmente da includere».

7.2 SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 3.

7.3 SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, COZZOLINO

SPECCHIA. Ricordo che anche su questi emendamenti si è sviluppata una lunga discussione che ha visto i rappresentanti del Ministero dell'ambiente manifestare alcuni elementi di incertezza tali da ritenere opportuno rimandare determinati aspetti ad un decreto ministeriale successivo.

Proprio per evitare equivoci e poichè lo scopo è quello di rendere il consorzio «obbligatorio» e «funzionante» nello svolgimento di determinati compiti, l'emendamento 7.1 è teso ad eliminare la parola «polipropilene» e l'emendamento 7.2 ad eliminare la previsione del decreto ministeriale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Abbiamo già affrontato questo problema che presenta effettivamente alcuni risvolti tecnici, ma ricordo che con questa norma rendiamo obbligatorio un consorzio per aumentare la possibilità di riciclo e di riutilizzo di materiali plastici, diversamente destinati al macero o, peggio, all'abbandono. Poichè si trasforma un consorzio volontario in obbligatorio si incontrano evidenti difficoltà. È prevedibile, quindi, che i materiali che con questo provvedimento cerchiamo di recuperare siano sostituiti da altri non soggetti ai vincoli imposti.

Potrei anche rimettermi alla Commissione e a chi magari conosce nel dettaglio questi mercati ma poichè i materiali sono in un certo senso fungibili, per cui abbastanza facilmente si possono sostituire, nel momento che per uno di essi definiamo un consorzio obbligatorio è bene che lo facciamo anche per l'altro. Con la normativa specifica che abbiamo delegato al Governo per l'individuazione delle ulteriori tipologie di materiali da escludere o da includere nel riciclaggio lasciamo uno spettro di intervento molto ampio, consentendo di intervenire su una fascia abbastanza larga di prodotti di mercato. Se la restringiamo è chiaro che può avvenire che si vanifichi l'obiettivo della creazione del consorzio obbligatorio. Questa è la ragione per cui ritengo preferibile mantenere il riferimento ad entrambi i materiali. È vero che il contenuto più specifico e complesso della norma-

tiva è affidato ad una decretazione ulteriore, ma nel momento in cui il Parlamento fa la scelta del consorzio obbligatorio è bene che dia la possibilità di dettare una regola che vale in generale per il mercato di quel tipo di prodotti, anche perché per i consorzi si deve fare riferimento ai materiali ma, in fondo, anche ai prodotti, perché vi può essere una parte di prodotto che non è affatto recuperabile o riciclabile. Cioè il consorzio deve puntare sul recupero di determinati prodotti. Ora, avere la possibilità di organizzare un consorzio per il riciclaggio su più materiali, secondo me significa realizzare meglio l'obiettivo di recuperarne una parte senza rischiare di creare un grosso squilibrio nella concorrenza. Infatti, se fosse previsto un consorzio obbligatorio solo per uno dei due materiali i produttori dell'altro potrebbero riceverne un vantaggio insperato, anche se i materiali – dal punto di vista ambientale ma anche delle caratteristiche chimico-fisiche e di utilizzabilità economica – sono più o meno gli stessi.

Quindi, per queste considerazioni generali sarei propenso ad esprimere un parere contrario sugli emendamenti, anche se la materia è di una certa delicatezza e credo vada affrontata a fondo, essenzialmente in quel decreto che abbiamo delegato al Governo, nel quale, attraverso un confronto con il mercato e le forze economiche e sociali, si devono definire i materiali da includere e quelli da escludere.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, avendo affidato ad ulteriori atti la possibilità di escludere o di includere ulteriori materiali poiché taluni beni in polietilene o polipropilene sono affini o concorrenziali, il Governo, puntando al massimo del recupero e del riciclo preferirebbe mantenere, sempre salvo approfondimenti, l'attuale formulazione dell'articolo 7. Per tale ragione esprime parere contrario agli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

MANFREDI. Signor Presidente, vorrei riferirmi alla formulazione contenuta nel comma 2 dell'articolo 7 del testo base, dove si legge che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio dell'artigianato e delle politiche agricole, sono individuate le ulteriori tipologie di materiali esclusi o eventualmente da includere. Ritengo che questa formulazione renda poi estremamente difficile giungere alla definizione di queste tipologie. Quindi, riterrei che anziché «di concerto con» si debba dire «sentiti i» Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non vi è in questo momento per Regolamento la possibilità di presentare nuovi emendamenti in quanto i termini sono scaduti. Questa possibilità esiste solo per il Governo e il relatore, ove si avvalgano di tale facoltà. Il concerto ha utilità oggettiva perché significa far incontrare competenze diverse e quindi individuare le tipologie con la necessaria attenzione. Stiamo creando un regime vincolistico obbligatorio per il commercio e il trattamento di alcuni

prodotti e questo si può fare con la garanzia che gli interessi in campo possano essere compiutamente rappresentati.

Metto ora ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 8.

Art. 8.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 51, dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«6-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1° gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-*quater*. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-*quinquies*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ri-

dotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-*sexies*. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi sub a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;

b) nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti».

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Agli oli usati si applica il disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 15 del decreto medesimo, con esclusione dei trasporti e dei depositi temporanei, anche quando a disposizione del pubblico, effettuati da detentori che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità inferiore a 300 litri annui di olio usato».

8.0.1

POLIDORO, RESCAGLIO

POLIDORO. Signor Presidente, con l'emendamento in oggetto viene invocata una norma di semplificazione per la detenzione, il trasporto ed il trattamento di oli usati di piccoli produttori, soprattutto agricoli, che chiedono di essere uniformati ad altre categorie di detentori già previsti nella nostra legislazione. Si tratta di vedere quale può essere il parere del Governo su tale questione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Relativamente alla materia trattata da tale emendamento sarei orientato a presentare un apposito ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a emanare tempestivamente la normativa di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 22 del 1997, prevedendo, nel quadro della considerazione degli oli minerali usati come rifiuti, un'ampia semplificazione delle procedure per le imprese operatrici del settore.

La motivazione è la seguente. In questo campo coesistono due normative, delle quali una fa riferimento ad un decreto del 1992 e considera

gli oli minerali dei prodotti industriali. Il recupero degli oli minerali è anche disciplinato nel Programma di Kyoto per lo sviluppo ambientale e dalla cosiddetta legge sul recupero energetico. D'altro canto, con il decreto legislativo n. 22 del 1997 noi andiamo a qualificare gli oli usati: parliamo degli oli minerali come rifiuti. Ora tra i due decreti, e anche nella relativa normativa tecnica, c'è qualche incongruenza e contraddizione. C'è inoltre un'abbondanza di operazioni da eseguire; per esempio per trasportare materiali di questo genere l'autorizzazione all'esercizio, se il trasporto si effettua attraverso diverse regioni, deve essere concessa da diverse regioni. Gli operatori di questo settore, ove deve operare un consorzio, sono soggetti ad una notevole dose di adempimenti ed anche di incertezze.

La materia è complicata; abbiamo provato a approfondirla. Io avevo presentato un testo piuttosto complesso ma ci sono contrasti tra Ministero dell'industria e dell'artigianato e Ministero dell'ambiente – come al solito, è anche comprensibile – in relazione alle diverse funzioni, che hanno portato ad un ritardo nell'emanazione del decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

A questo punto credo che convenga semplicemente sollecitare l'emanazione di tale decreto indicando i due criteri obiettivamente importanti: in primo luogo, che gli oli minerali usati siano considerati rifiuti perchè tali sono ed anche un certo grado di pericolosità; in secondo luogo, che ciò non comporti nel trattamento delle piccole quantità o in quelle che sono le normali operazioni che si fanno con gli oli usati, anche da parte di piccolissime imprese, una complicazione eccessiva. Infatti, di fronte alle complicazioni c'è il rischio che questi oli finiscano con l'essere buttati nel lavandino. Questo è il senso dell'ordine del giorno.

Sull'emendamento 8.0.1, presentato dai senatori Polidoro e Rescaglio, mi rimetto alla Commissione. Sarebbe meglio inquadrare il contenuto dell'emendamento, sollecitato da tante piccole e medie imprese, nell'ambito di una normativa organica che attualmente è impossibile attuare: comporterebbe, infatti, un notevole approfondimento soprattutto sulle tecniche di riciclo. Inoltre, il recupero o la rigenerazione degli oli è uno dei vari processi industriali fino ad oggi di competenza del Ministero dell'industria. L'intesa su questo punto tra i Ministeri non è ancora matura ed è difficile da realizzare in una Commissione. In conclusione, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento, che da un lato risolve alcuni problemi di semplificazione ma dall'altro non inquadra il problema nel suo insieme.

POLIDORO. Vorrei chiedere al Ministro se è a conoscenza del fatto che in altri paesi d'Europa l'esonero dalla documentazione riguarda una quantità inferiore a 500 litri.

MANFREDI. Desidererei esprimere il mio parere sull'eventuale presentazione dell'ordine del giorno che ritengo vada nel senso da noi auspicato anche se non risulta sufficientemente cogente per il Governo. Proporrei che l'ordine del giorno stabilisse come data, entro la quale deve essere

attuato l'impegno del Governo, la fine di settembre, termine entro il quale cioè scade la deroga relativa all'attuazione di determinati vincoli, per cui le aziende si troverebbero in grande difficoltà; l'ordine del giorno non dovrebbe inoltre configurarsi come un invito ma come un impegno; infine, la semplificazione dovrebbe riguardare in particolare il carico burocratico per le aziende.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Accolgo i suggerimenti del senatore Manfredi. È mio auspicio che ciò possa essere effettivamente realizzato entro il 30 settembre, ma ho dei dubbi sulla fattibilità di tale previsione, considerato che sono passati già due anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 22.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Non è certo solo un contrasto tra i vari punti di vista ma piuttosto un contrasto esistente nelle normative, che non può essere risolto in via amministrativa, a creare questo ritardo nell'attuazione del decreto. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 attualmente in vigore è infatti in contrasto con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; il Governo aveva affrontato il problema predisponendo un articolo sugli oli usati ma, in sede consultiva sugli atti del Governo, codesta Commissione espresse a suo tempo parere contrario. Questo contrasto non può essere risolto comunque con un decreto amministrativo ma richiede un intervento legislativo.

L'emendamento 8.0.1, mantenendo in vigore tutte le norme del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, non risolverebbe comunque il problema. In particolare, i detentori di piccole quantità di olio usato (di cui all'emendamento 8.0.1, per i quali si chiede di fare riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) non vedrebbero quindi risolto automaticamente il loro problema.

Propongo pertanto la seguente riformulazione dell'emendamento, di cui do lettura.

Art. 8-bis.

(*Oli usati*)

1. Gli oli usati, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono rifiuti pericolosi ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *a*), e 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche.

2. Il comma 3, dell'articolo 1; del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 è sostituito dal seguente comma: «3. Fatte salve le disposizioni, particolari e complementari, stabilite dal presente decreto, il deposito temporaneo, la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, l'intermediazione e il commercio di oli usati sono sottoposti alle procedure di autorizzazione e iscrizione di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

3. Il comma 4, dell'articolo 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 è sostituito dal seguente comma: «4. Le operazioni di riciclaggio e di recupero energetico degli oli usati possono essere sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi degli articoli medesimi, a condizione che l'olio usato non contenga policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, e non si tratti di residui di processi di trattamento di oli usati. Le operazioni di recupero energetico degli oli usati devono inoltre soddisfare le ulteriori seguenti condizioni:

a) gli oli usati non devono contenere altri costituenti elencati nell'allegato H in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2;

b) il potere calorifico netto ammonti ad almeno 30 MJ per chilogrammo.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95:

a) la lettera f) del comma 1, dell'articolo 1;

b) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 5;

c) il comma 1, dell'articolo 9.

5. Le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine di dodici mesi dalla pubblicazione della legge medesima sulla *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni.

POLIDORO. Accetto di riformulare l'emendamento 8.0.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei rapidamente esprimere la mia opinione sulla riformulazione dell'emendamento 8.0.1 proposta dal Governo. Concordo con il comma 1 e anche con il comma 2. Il comma 3 per la verità disciplina di nuovo la cosiddetta rigenerazione degli oli. La rigenerazione degli oli minerali usati è un processo che attualmente è sottoposto al controllo del Ministero dell'industria e, a mio avviso, non ha funzionato malissimo; fa parte delle misure di politica energetica che sono state adottate dal punto di vista ambientale. Noi siamo un paese ad alta efficienza energetica e non è che da questo punto di vista gli oli usati siano stati un fatto di particolare scandalo. Con il comma 3, in sostanza, si sottrae la rigenerazione degli oli all'industria, per farla rientrare nella materia del recupero rifiuti. Ora, sono d'accordo che in prospettiva questo passaggio vada fatto – e qui è previsto il termine di un anno – però in questa riformulazione presentata dal Governo vengono definite anche delle condizioni che mi riservo di approfondire.

Ad esempio, il potere calorico netto di 30 MJ per chilogrammo è un dato che non riesco a stimare.

Non riesco nemmeno a stimare la ricaduta della previsione di cui alla lettera *a*) del comma 3 perché non conosco l'allegato H citato.

In sostanza, il comma in oggetto secondo me ridisciplina con maggiore redditività le attività di rigenerazione dell'olio; può essere che sia una buona cosa, però francamente ho qualche perplessità. Quindi, se si potesse delegare ad un decreto congiunto dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria le ulteriori condizioni previste alle lettere *a*) e *b*) mi sentirei un po' più tranquillo; siamo in presenza di un settore che secondo me opera abbastanza bene, che richiede armonizzazioni, non di essere sottoposto a particolari ed ulteriori restrizioni. Devo dire comunque che dal punto di vista di principio il fatto che questi oli debbono rientrare nei rifiuti pericolosi è sacrosanto.

Quindi, condivido la riformulazione con una riserva per il comma 3 e anche per il comma 4. Mi sembra infatti che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 95 del 1992 riguardi appunto la rigenerazione degli oli. Non vorrei che andassimo a determinare dei problemi in questo campo. Io avevo presentato in altra sede un testo che ho ritirato e che potrei anche ripresentare, il quale sostanzialmente garantiva che con l'entrata in vigore del cosiddetto decreto Ronchi le attività di rigenerazione degli oli potessero proseguire, quelle legali autorizzate e normali, come è avvenuto finora, mentre naturalmente andava sottoposta a controllo ogni forma di smaltimento di altro genere. Non vorrei che con questo testo noi in verità facessimo un colpo di mano nei confronti del Ministero dell'industria.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Credo che sui policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele non ci siano dubbi; è acquisito che quando ci sono questi materiali in gioco non si possa seguire la procedura semplificata.

Ad ogni modo, l'ultima parte del comma 3 e le lettere *a*) e *b*) potrebbero essere sostituite dal seguente periodo: «Le operazioni di recupero energetico degli oli usati devono inoltre soddisfare le ulteriori condizioni definite d'intesa tra Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo. Occorre prevedere il concerto con il Ministero dell'industria su questo punto. Inoltre le disposizioni di cui al comma 4 vanno abrogate a partire dalla data di emanazione del decreto congiunto Ministero dell'ambiente-Ministero dell'industria. Per quanto riguarda le autorizzazioni in essere esse restano valide ed efficaci, secondo il comma 5, fino alla scadenza del termine di 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge. Non è un periodo molto lungo ma può andare.

Ma il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio n. 95 a che cosa si riferisce?

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Non ho qui il testo.

MANFREDI. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

Mi dichiaro assolutamente sconcertato, lo dico con estrema serietà. Non possiamo confrontarci su riformulazioni di articoli così complessi all'ultimo momento e con una discussione svolta tra due persone. Ritengo che ciò sia mortificante per l'opposizione; non siamo messi in condizioni di valutare quel che viene sottoposto alla nostra attenzione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Manfredi, io sono portato come Presidente a darle solo in parte ragione. Per la verità, io stesso faccio molta fatica a leggere questo testo...

MANFREDI. Figuriamoci noi che lo vediamo adesso.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Anche io l'ho visto pochi minuti fa; sto ragionando in tempo reale. Voglio dire che sulla materia era già stato presentato un robusto emendamento da parte del relatore e se lo avessimo studiato bene tutti, me compreso, avremmo ora meno perplessità. Cioè, la materia è stata già portata all'attenzione della Commissione.

MANFREDI. Un emendamento riformulato non deve essere obbligatoriamente studiato dalla Commissione. Io ho l'obbligo di studiare un emendamento presentato per tempo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il Ministro è intervenuto a termini di Regolamento su un tema che è stato oggetto della discussione in sede referente e che è oggetto di un emendamento del senatore Polidoro. Capita a tutti noi, a volte, di fare fatica a confrontarci su un testo.

Il parere del relatore sulla riformulazione dell'emendamento 8.0.1 è favorevole.

LAURO. Che tempi sono previsti per la presentazione di eventuali subemendamenti?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non si possono più presentare emendamenti. Si può soltanto chiedere al presentatore dell'emendamento 8.0.1 se accetta ulteriori riformulazioni.

POLIDORO. Presidente, mi sono già espresso. Accetto la riformulazione proposta del Governo in considerazione del fatto che la stessa prevede, tra l'altro, di abrogare le norme in contrasto, e che il Ministro si è detto disponibile ad accettare le modifiche da lei richieste in qualità di relatore. Adesso bisogna pronunciarsi su tale riformulazione. Perché dovrei rinunciare al mio emendamento la cui riformulazione ho accettato? Spiegamelo.

LAURO. Vorrei disporre del testo definitivo per presentare delle proposte di modifica.

POLIDORO. Vorrei ricordare che ho già accettato le modifiche proposte all'emendamento da me presentato; quindi, il problema è superato. Do lettura dell'emendamento 8.0.1 (Nuovo testo).

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Oli usati)

1. Gli oli usati, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono rifiuti pericolosi ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *a*), e 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 è sostituito dal seguente:

"3. Fatte salve le disposizioni, particolari e complementari, stabilite dal presente decreto, il deposito temporaneo, la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, l'intermediazione e il commercio di oli usati sono sottoposti alle procedure di autorizzazione e iscrizione di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni".

3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 è sostituito dal seguente:

"4. Le operazioni di riciclaggio e di recupero energetico degli oli usati possono essere sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi degli articoli medesimi, a condizione che l'olio usato non contenga policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, e non si tratti di residui di processi di trattamento di oli usati. Le operazioni di recupero energetico degli oli usati devono inoltre soddisfare le ulteriori condizioni definite con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato".

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, con decorrenza dal decreto di cui all'ultimo periodo del comma 3:

- a*) la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1;
- b*) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 5;
- c*) il comma 1 dell'articolo 9.

5. Le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed

efficaci fino alla scadenza del termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni».

8.0.1 (Nuovo testo)

POLIDORO, RESCAGLIO

LASAGNA. È possibile, signor Presidente, disporre del testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, al fine di capire con esattezza i riferimenti citati nell'emendamento 8.0.1, nel testo riformulato proposto dal Governo? In particolare, vorrei sapere quali sono le disposizioni del suddetto decreto legislativo che vengono abrogate, in riferimento alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, ed in riferimento ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 ed al comma 1 dell'articolo 9.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Le disposizioni che verrebbero abrogate sono: la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, che dà la definizione di raccolta degli oli usati; i commi dell'articolo 5 che riguardano le autorizzazioni al trasporto, al trattamento per quanto riguarda l'accertamento dell'idoneità della costruzione e la gestione degli stabilimenti. Queste autorizzazioni vengono abrogate nell'emendamento 8.0.1 (Nuovo testo). Si specifica infine però che le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine di 12 mesi dalla pubblicazione della legge medesima sulla *Gazzetta Ufficiale* e che entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, riguarda le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, che utilizzano gli oli usati come combustibili.

LASAGNA. Vorrei far notare che è stato presentato un testo del Governo che, a mio modesto parere, sconvolge il mercato di questo settore. Non si può chiedere all'opposizione né, d'altro canto, alla Commissione di prenderlo in considerazione seriamente. Della riformulazione dell'emendamento 8.0.1, presentata dal Governo, non si capisce nulla. A questo punto lascio la parola al Governo, chiedendogli di spiegare l'emendamento 8.0.1, così come riformulato, di darci la documentazione nonchè di indicare la motivazione della sua presentazione; in caso contrario è inutile per me continuare la discussione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Può non ritenerla sufficiente o convincente, senatore Lasagna, ma la documentazione le è stata fornita, per la verità.

LASAGNA. Dovete darci la possibilità di approfondire il problema perché stiamo probabilmente per sconvolgere un intero mercato.

POLIDORO. È del tutto ovvio che la posizione del senatore Lasagna è capziosa.

LASAGNA. Questo documento è capzioso ed inaccettabile in una Commissione parlamentare.

POLIDORO. Le garantisco, senatore Lasagna, che ritengo il mio comportamento adeguato ad una Commissione parlamentare.

LASAGNA. Vorrei disporre della documentazione cui si fa riferimento nell'emendamento. È una richiesta legittima o no?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Certamente, senatore Lasagna; e io le ho dato spiegazioni in modo piuttosto chiaro e preciso in riferimento al contenuto dell'emendamento, come riformulato.

LASAGNA. Personalmente, signor Presidente, ho tutta la volontà di portare avanti l'esame del provvedimento, che riguarda interessi industriali estremamente importanti; quindi, sono consapevole che dobbiamo terminare l'*iter* il più presto possibile, ma il documento presentato dal Governo, signor Presidente, deve essere illustrato. Non sta all'opposizione accettarlo così com'è.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Ho cercato di chiarire che il problema deriva dalla coesistenza di due norme in contrasto fra loro: il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 ed il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ho ricordato anche che l'Esecutivo aveva affrontato il problema ma che, in sede consultiva sugli atti del Governo, la Commissione espresse a suo tempo parere contrario – probabilmente a ragione, per carenza di delega – su un articolo riguardante gli oli usati, che quindi fu eliminato. Il tema è stato anche discusso in relazione ad un emendamento, presentato dal senatore Giovanelli in sede referente: vi è stata l'illustrazione dell'emendamento e l'esposizione dei problemi ad esso connessi.

L'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Polidoro, non provvede d'altronde alla soppressione delle norme in contrasto ed alle indispensabili norme di coordinamento; quindi, causerebbe ulteriore confusione a quella già esistente.

Il Governo, per eliminare la confusione, rendere votabile e fare in modo che l'emendamento Polidoro abbia le conseguenze che il suo presentatore suggerisce, ha proposto una riformulazione che ovviamente non è semplicissima, ma nella procedura parlamentare è prassi usuale. Dopodiché, se questa riformulazione non viene condivisa, sarò costretto a dire di essere contrario all'emendamento 8.0.1 perché non si può accogliere una norma che crea problemi interpretativi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Io chiedo al senatore Polidoro se intende mantenere l'emendamento così riformulato o se non ri-

tenga opportuno presentare un ordine del giorno che – oltre a quanto già proposto nel mio ordine del giorno con le integrazioni del senatore Manfredi – contenga quanto previsto nel suo emendamento, che può essere ripreso integralmente, nonché quanto proposto dal Ministro. Mi sembra una soluzione che ci consente di chiudere rapidamente la discussione. Chiedo quindi al senatore Polidoro se per la conclusione positiva dei nostri lavori non intenda ritirare l'emendamento 8.0.1, e conseguentemente far cadere la riformulazione proposta dal Governo, trasformandolo in ordine del giorno.

SPECCHIA. Signor Presidente, noi abbiamo acconsentito alla sede deliberante per questo provvedimento nel presupposto che si approvasse il testo già elaborato in sede referente; ora quindi stiamo perdendo tempo. Ritengo che si debba approvare il testo così come lo avevamo formulato nel corso dell'esame in sede referente: altre questioni saranno esaminate alla Camera che ci rinvierà per forza tale provvedimento.

MANFREDI. Signor Presidente, vorrei fare una proposta che non so se sia attuabile dal punto di vista legislativo: cioè, abrogare con un emendamento uno dei due decreti che sono in contrasto tra loro e con un ordine del giorno delegare il Governo a riformulare il cosiddetto decreto Ronchi, eliminando gli elementi di contrasto. Secondo me, questa è una soluzione che ci mette al riparo da possibili errori dovuti alla fretta. Tali errori si sono già verificati due anni fa e ora ci troviamo in queste condizioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Quindi c'è una proposta ulteriore, avanzata dal senatore Manfredi, volta ad abrogare delle norme; ma se si abrogano delle norme, se non le si sostituiscono in qualche modo, si lasciano dei vuoti legislativi.

MANFREDI. Ma sull'argomento, per quanto è a mia conoscenza, ci sono due normative; si lascia in vigore quella più completa, quella più generale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non è così semplice, non è che le due normative siano perfettamente sovrapponibili. La normativa precedente è in contrasto con quella successiva perché presupponeva che l'olio usato non fosse rifiuto e che la rigenerazione degli oli si potesse attuare anche attraverso processi, per esempio, di combustione. Ma la combustione degli oli usati entro determinati processi industriali è o non è recupero rifiuti? Se lo è deve rispondere ad autorizzazioni specifiche ed a protocolli tecnici che prevedono precise caratteristiche degli impianti.

POLIDORO. Anche io ho accettato la deliberante nella convinzione che si potesse andare avanti nel dibattito. Non ho mai sentito dire prima di oggi che è stata accolta la richiesta dell'esame in sede deliberante purché non si presentassero emendamenti.

SPECCHIA. Purché non si presentassero emendamenti complessi.

POLIDORO. Dovete ammettere prendere atto che qui si sta facendo una pressione ingiustificata. Nella riformulazione dell'emendamento sono fatte salve tutte le vostre preoccupazioni. State attuando delle pressioni in rapporto alla concessione della sede deliberante! Se continuate a farlo mi costringerete a ritirare il mio emendamento, ma non è giusto: io non lo ho mai fatto con nessuno. Se il Presidente mi chiede di ritirare il mio emendamento, io lo farò, me ne andrò e finisce la storia! Io non ho mai posto in essere un atteggiamento di questo genere, nè nei confronti degli alleati, né nei confronti della minoranza.

LASAGNA. Il problema non esiste sul piano personale. Stiamo discutendo in sede deliberante di una questione che riguarda un settore estremamente importante.

SPECCHIA. Dovete consentirci di approfondire il problema.

LASAGNA. Dovete darci la possibilità di capire in che cosa consiste l'articolo 5 del decreto legislativo n. 95 del 1992.

POLIDORO. Non è possibile che, in virtù della concessione dell'esame in sede deliberante sui provvedimenti in esame, si voglia esercitare questo tipo di atteggiamento in Commissione. Un tale modo di comportarsi non è corretto e non è accettabile: non lo sto mettendo sul piano personale, ma sul piano politico e di reciproco rispetto. Non ho mai agito in tal modo e pretendo che questo tipo di violenza psicologica e politica non sia fatta nei miei confronti. Vi prego, quindi, di votare contro il mio emendamento. Non sto certo dicendo che lo si deve approvare. Che cosa vuol dire affermare che se insisto per la votazione dell'emendamento verrà richiesto il trasferimento dell'esame dei provvedimenti in sede referente? Non sto chiedendo di mettere in crisi la maggioranza o il Ministro rispetto a questo emendamento. Sto semplicemente esercitando un mio dovere; niente altro. Quindi, insisto per la votazione.

SPECCHIA. È anche nostro dovere capire. È necessario approfondire materie delicate come queste.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1 (Nuovo testo).

LASAGNA. Qualora si incidesse così pesantemente sull'impianto del disegno di legge approvando l'emendamento 8.0.1 (Nuovo testo), ci troveremmo costretti a richiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè il senatore Polidoro ha dichiarato di insistere sulla votazione dell'emendamento 8.0.1, riformulato sulla base delle proposte del Governo e delle correzioni suggerite dal relatore, il Presidente non può che procedere in base al Regolamento e metterlo, quindi, in votazione.

VELTRI. Condividendo il senso ed il contenuto dell'emendamento 8.0.1 (Nuovo testo) del senatore Polidoro, solo per motivi di opportunità politica, e manifestando piena solidarietà al senatore Polidoro, dichiaro l'astensione del Gruppo dei Democratici di Sinistra.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1 (Nuovo testo), presentato dai senatori Polidoro e Rescaglio.

Non è approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione del seguente ordine del giorno.

«La 13^a Commissione,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 4064, 4118 e 4126, nel presupposto di considerare gli oli minerali come rifiuti pericolosi,

impegna il Governo

ad emanare entro il 30 settembre prossimo un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevedendo norme di armonizzazione tra il decreto legislativo n. 22 e le normative specifiche sugli oli usati, ed altresì una forte semplificazione del carico burocratico per le imprese».

0/4064-4118-4126/1/13^a

IL RELATORE

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, il Governo non accoglie l'ordine del giorno n.1.

Ricordo inoltre alla Commissione che il Consiglio dei ministri è già in corso e pertanto devo necessariamente allontanarmi al più presto: ho prorogato la mia permanenza in questa Commissione solo per consentire l'approvazione del provvedimento in sede deliberante prima della pausa estiva.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

POLIDORO. Signor Presidente, mi astengo.

RESCAGLIO. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, da me presentato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIZZI. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia si asterrà nella votazione finale perchè riteniamo che il provvedimento sia inadeguato rispetto alle reali esigenze del mercato.

SPECCHIA. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere formale che si dovessero rendere necessarie.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 4064, 4118 e 4126 che assumerà il seguente titolo: Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

